



**TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA**  
*2<sup>a</sup> Sezione Civile*

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

Dott.ssa M. Letizia Lupo	Presidente rel.
Dott. ssa Stefania Monaldi	Giudice
Dott.ssa Gaia Muscato	Giudice

Sul reclamo presentato ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. nella procedura iscritta al n. 1598/2012:

**UMBRA ACQUE s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Calvieri, presso il cui studio, sito in Perugia, via Bartolo, n.  
43 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;

*Reclamante*

CONTRO

**ASSOCUNSUM O.N.L.O.S.**,

*Reclamata non costituita*

**OSSERVA**

1. Con provvedimento in data 8 marzo 2013, il Giudice monocratico del Tribunale di Perugia "inibiva ad Umbria Acque S.p.a. di procedere all'applicazione indifferenziata nei confronti di tutti gli utenti del servizio idrico e in assenza di adeguata informazione e motivazione nonché di indicazione dei criteri di determinazione del "quantum" richiesto a titolo di adeguamento del deposito cauzionale adottata a partire dai mesi di maggio-giugno 2011 in asserita attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 21 bis del regolamento".

2. Premesso che il reclamo si incentra su questioni attinenti al *quomodo* dell'attuazione delle previsioni regolamentari sopra indicate, deve rilevarsi che la questione, connessa alle condizioni per l'integrazione eteronoma anche dei rapporti pendenti, forma oggetto dei seguenti punti.

Con riferimento alle clausole contrattuali che danno attuazione agli artt. 21 e 21 bis, deve rilevarsi che l'integrazione del rapporto di utenza preesistente incontra il limite del contenuto meramente dispositivo della previsione integratrice, cioè derogabile dalla privata autonomia; viceversa, in presenza di una norma imperativa di legge, il principio di legalità impone di intendere il fenomeno di attribuzione di poteri di eterodisciplina con fonti non aventi contenuto normativo in modo restrittivo.

Tanto premesso, deve rilevarsi quanto segue.

3. Va anzitutto chiarito che l'art. 21 e l'art. 21 *bis* fanno riferimento a due casi differenti: l'art. 21 si riferisce ai *nuovi contratti* di somministrazione e per i quali è previsto che il gestore chieda il versamento di un deposito cauzionale all'atto della conclusione del contratto, ove si opti per il pagamento tramite 'bolletta'.

L'art. 21 *bis* deve essere invece letto con riferimento all'art. 37, il quale relativamente alle *utenze preesistenti* prevede, nel testo modificato, che "dalla data di formale adozione [ossia dall'adozione del regolamento portato a conoscenza degli utenti preesistenti con le modalità dell'art. 38 e 39] il gestore adegua il deposito cauzionale secondo le modalità indicate al precedente art. 21 e nel rispetto dell'art. 21 *bis*."

Orbene, nel primo caso è previsto il versamento di un deposito cauzionale da aggiornare in corrispondenza di eventuali sopravvenute variazioni tariffarie; nella seconda ipotesi si prevede, sostanzialmente, un meccanismo di "conguaglio" rispetto al deposito versato al precedente gestore, allo scopo di integrare, all'attualità, la cauzione nell'importo della somma prevista al comma 2 dell'art. 21.

Per espressa determinazione dell'Autorità d'ambito (si veda in tal senso le dichiarazioni di intenti che erano espresse nelle Assemblee preordinate all'adozione di tali provvedimenti), dall'adeguamento erano esclusi i titolari di utenze preesistenti che "*fossero in regola con i pagamenti dell'ultimo biennio e che comunque abbiano provveduto agli stessi entro dieci giorni dalla relativa scadenza*".

Al fine di uniformare la posizione dei nuovi contraenti, ai quali, ove non avessero optato per forme di domiciliazione delle bollette ovvero pagamento tramite carte di credito, era richiesto il versamento del deposito cauzionale, con quella dei titolari di *utenze preesistenti* ai quali non veniva richiesto l'adeguamento ove 'in regola' con i pagamenti, era dettata la previsione – e che tale fosse l'intenzione dell'Autorità d'ambito si desume dal verbale dell'Assemblea che approvava la modifica del regolamento del 30.11.2009 - del comma 5 dell'art. 21 *bis*, il quale prevedeva la restituzione del deposito cauzionale in deroga del comma 5 dell'art. 21, e dunque ai titolari di nuovi contratti che, versato il deposito, fossero stati 'in regola' per un quinquennio con i pagamenti i quali venivano a trovarsi nella medesima situazione dei 'buoni pagatori' titolari di utenze preesistenti ai quali non era stato chiesto l'adeguamento del deposito.

In linea di principio, deve pertanto rilevarsi – secondo un percorso argomentativo che esclude ragioni intrinseche di vessatorietà del regolamento seguito dal primo giudice e sul punto non reclamato - come la richiesta dell'adeguamento del deposito (già versato) al titolare di utenza preesistente non comporta di per sé una duplicazione di quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo dal titolare di un vecchio contratto, essendo connaturato alla funzione di garanzia che l'importo della cauzione venga ad essere commisurato al corrispettivo attuale della fornitura idrica di cui l'utente usufruisce e rispetto al cui pagamento costituisce la garanzia dell'adempimento.

L'interpretazione prospettabile dell'art. 21 *bis* presuppone, dunque, che Umbra Acque non abbia fatto luogo, per i titolari di utenze preesistenti nel senso sopra specificato, all'adeguamento previsto dall'art. 37 e che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 21 *bis* medesimo avesse ritenuto di procedere all'adeguamento nel corso della prosecuzione del rapporto laddove l'utente preesistente, che non avesse optato per la domiciliazione bancaria del pagamento ovvero altre forme ritenute equipollenti, ritardasse, senza offrire giustificazione, per oltre dieci giorni dalla relativa scadenza il pagamento della bolletta.



Se tale è il sistema – art. 21 per i nuovi contratti e attualizzazione in corrispondenza di variazioni tariffarie e artt. 37 e 21 *bis* per i titolari di utenze preesistenti con adeguamento differito rispetto alla data di efficacia del regolamento al ritardo non giustificato nel pagamento della bolletta – deve rilevarsi come la documentazione informativa che Umbra Acqua ha depositato allegandone l’invio unitamente alle bollette non soddisfa affatto – dovendosi avere riferimento ad un modello medio di consumatore, al quale non può richiedersi uno sforzo di interpretazione sistematica – il requisito della chiarezza nell’informazione, giacché alcuna indicazione in merito all’applicazione dell’adeguamento in conformità all’interpretazione sopra delineata era desumibile dalle singole bollette in cui era previsto l’addebito, le quali, invece, riportavano solo l’indicazione di un importo e la dizione FC addebito adeguamento deposito cauzionale.

Considerato quindi che la violazione del dovere di informazione ha una connotazione (come nel caso di specie non sia strumentale rispetto alla salute ed alla sicurezza ) eminentemente economica al fine di scongiurare che l’utente sia esposto a pagamenti non dovuti ( e ciò argomentando *ex* Cass. n. 26725 del 19/12/2007 ) con conseguenze restitutorie e risarcitorie, deve ritenersi che l’addebito dell’adeguamento del deposito cauzionale, per i titolari di utenze preesistenti ai sensi dell’art. 37 del regolamento, e che l’addebito a titolo di attualizzazione per i titolari di nuovi contratti ai sensi dell’art. 21, debba accompagnare la preventiva comunicazione, unitamente alla bolletta anteriore a quella in cui verrà addebitato il relativo importo, delle condizioni che giustificano l’addebito ( vale a dire, nel primo caso, l’indicazione dell’importo già versato a titolo di deposito cauzionale al precedente gestore ovvero al Comune e la verifica della condizione del ritardo qualificato di oltre dieci giorni del pagamento della bolletta precedente nonché la misura del conguaglio a debito dell’utente con esplicitazione dei criteri di riferimento dell’addebito, mentre, nel caso di contratti nuovi, dovrà procedersi all’indicazione della variazione tariffaria intervenuta rispetto al momento del versamento del deposito ed dell’incidenza percentuale della stessa sul valore del deposito già versato) unitamente alla comunicazione della facoltà di procedere alla domiciliazione bancaria delle bollette ovvero alle altre forme di pagamento ritenute equipollenti al versamento del deposito cauzionale fine esplicitazione ed all’indicazione analitica nella bolletta in cui avviene l’addebito della modalità di computo di tale voce.

Sotto tale limitato aspetto, quindi, relativamente alla non adeguatezza dell’informazione resa nell’attuazione del regolamento negoziale meritava accoglimento il ricorso introduttivo, rilevandosi che è infondato il rilievo svolto in sede di reclamo in punto di *periculum in mora*, non potendo non rilevarsi, infatti, che la richiesta del deposito cauzionale a tutti gli utenti “non in regola” rechi seco un rilevante pregiudizio in ragione dell’elevata diffusività insita nel vasto territorio affidato al Gestore del servizio idrico.

La modalità con la quale procedere alla eliminazione dell’effetto della violazione – accertata con il grado di sommarietà connaturato alla fase cautelare – è dunque quello di assicurare una corretta informazione dell’utente circa il contenuto, come sopra interpretato, del regolamento. Nel senso che segue deve essere quindi modificato il provvedimento reclamato che, considerando l’attuazione del regolamento alla stregua di una ‘determinazione contrattuale’ inibiva di procedere all’ ‘applicazione indifferenziata’, giacché al fine di eliminare gli effetti della mancanza di adeguata informazione deve procedersi, ove ricorrano le condizioni per l’addebito dell’adeguamento, ad informare l’utente – in maniera dettagliata e precisa – delle ragioni per cui l’addebito medesimo viene richiesto, al fine di consentire riscontro e controllo della richiesta e consentire, se del caso, le pertinenti determinazioni.



Resta inteso che le determinazioni del gestore dovranno comunque adeguarsi, per il futuro, alla deliberazione dell'AGEEG del 28 febbraio 2013.

La complessità della questione trattata è motivo per compensare interamente le spese di lite.

**P.Q.M.**

In parziale accoglimento del reclamo nei termini di cui in parte motiva, dispone che, al fine dell'applicabilità degli art 21 e 37 e 21 *bis* del Regolamento di gestione adottato dall'Autorità d'Ambito come interpretato in parte motiva, Umbria Acque provveda a comunicare immediatamente ai titolari di utenze preesistenti, unitamente alla prossima bolletta, con forma grafica a caratteri di stampa di dimensione ordinaria, riportando in carattere grassetto gli artt. 21 *bis*, 37 e 21, 38 e 39 del regolamento, le condizioni che giustificano, in caso di ritardo reiterato nel pagamento della bolletta di oltre dieci giorni dalla relativa scadenza di cui all'art. 21 *bis*, l'adeguamento del deposito cauzionale come interpretato dal presente provvedimento ( vale a dire la misura dell'adeguamento del deposito già versato rispetto a quello corrente, con indicazione del sistema di calcolo e del prospetto dei depositi cauzionali, per le diverse tipologie di utenza, in base alle tariffe dell'anno corrente ) oltre che alla comunicazione, con carattere di stampa dimensioni maggiori, della possibilità di optare per forme alternative di pagamento equipollenti al versamento del deposito e quindi a specificare, in allegato alla bolletta in cui venisse addebitato tale importo, in maniera dettagliata ed analitica il criterio di computo della somma addebitata con indicazione dell'importo già versato a titolo di deposito cauzionale al precedente gestore ovvero al Comune e la misura dell'incremento del deposito in relazione alle tariffe dell'anno di riferimento.


Compensa integralmente le spese di lite.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Perugia, li 3 dicembre 2013

Il giudice est.



Il Presidente

